



**Il familiare di un cittadino dell'Unione che non ha la cittadinanza di uno Stato membro ma è titolare di una carta di soggiorno permanente è esonerato dall'obbligo di ottenere il visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri**

*Inoltre, si deve considerare tale carta come idonea ad attestare, di per sé, la qualità di familiare del suo titolare*

Il 9 ottobre 2017, la polizia dell'aeroporto Liszt Ferenc di Budapest (Ungheria) ha effettuato il controllo passeggeri di un volo proveniente da Londra (Regno Unito), operato dalla Ryanair. In tale occasione, è stato constatato che un passeggero di cittadinanza ucraina, munito di un passaporto non biometrico e di una carta di soggiorno permanente valida, rilasciata dal Regno Unito in conformità alla direttiva relativa ai diritti alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari<sup>1</sup>, non disponeva di un visto.

Considerando che, non disponendo di un visto, tale passeggero non deteneva l'insieme dei documenti di viaggio richiesti per poter fare ingresso nel territorio ungherese, la polizia ha negato la relativa autorizzazione e ha chiesto alla Ryanair di ricondurlo a Londra. Inoltre, essa ha ritenuto che la Ryanair non avesse adottato le misure che, come vettore, le incombevano per assicurarsi che il passeggero di cui trattasi fosse in possesso dei documenti di viaggio richiesti e ha inflitto, per questo motivo, a tale società una sanzione dell'importo di EUR 3000.

La Ryanair contesta dinanzi al Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria) la legittimità della decisione amministrativa con cui le è stata inflitta la sanzione di cui trattasi. Essa afferma, segnatamente, che il passeggero di cui trattasi era autorizzato a fare ingresso nel territorio ungherese senza essere munito del visto poiché disponeva di una carta di soggiorno permanente valida rilasciata dal Regno Unito in applicazione della direttiva 2004/38.

In tal contesto, il Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság chiede alla Corte di giustizia, in particolare, se i titolari di una carta di soggiorno permanente siano dispensati, in forza della direttiva 2004/38, dall'obbligo di ottenere il visto e se il beneficio di tale dispensa dal visto si estenda ai cittadini degli Stati terzi qualora una carta di soggiorno siffatta sia stata rilasciata loro da uno Stato membro che, come il Regno Unito, non faceva parte dello spazio Schengen alla data dei fatti all'origine della controversia. Inoltre, il giudice ungherese desidera sapere se tale carta di soggiorno sia sufficiente ad attestare la qualità di familiare del suo titolare o se sia necessario presentare altri documenti che consentano di dimostrare tale qualità.

Con la sentenza odierna, la Corte constata, anzitutto, che, sebbene la disposizione della direttiva 2004/38 relativa alla dispensa dall'obbligo del visto<sup>2</sup> conceda espressamente tale dispensa soltanto ai titolari di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, tale circostanza non è di per sé idonea a dimostrare la volontà del legislatore dell'Unione di escludere da tale

<sup>1</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche, GU 2004, L 229, pag. 35, nonché GU 2005, L 197, pag. 34).

<sup>2</sup> Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

beneficio i familiari del cittadino dell'Unione che siano in possesso di una carta di soggiorno permanente.

Orbene, dall'analisi globale della direttiva 2004/38<sup>3</sup> risulta che i familiari di un cittadino dell'Unione che hanno già ottenuto una carta di soggiorno dovrebbero beneficiare dell'esenzione di cui trattasi, in quanto il legislatore dell'Unione ha inteso concederne il beneficio a tutti i familiari di un cittadino dell'Unione che possiedono una carta di soggiorno di qualsiasi tipo.

Al riguardo, la Corte sottolinea che la carta di soggiorno permanente può essere rilasciata soltanto a persone che hanno già ottenuto la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione e che hanno legalmente soggiornato, per un periodo ininterrotto di cinque anni, con il cittadino dell'Unione di cui trattasi nello Stato membro ospitante, beneficiando per il periodo suddetto dell'esenzione dal visto connessa al possesso di tale carta.

Peraltro, la Corte ricorda che la direttiva 2004/38 è intesa a garantire una graduale integrazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro nella società dello Stato membro ospitante. Orbene, la realizzazione di tale obiettivo sarebbe pregiudicata se l'acquisto del diritto di soggiorno permanente, da parte dei familiari di un cittadino dell'Unione, comportasse la perdita dell'esenzione dal visto di cui essi beneficiavano anteriormente all'acquisizione di tale diritto di soggiorno permanente.

Di conseguenza, la Corte considera che **il familiare di un cittadino dell'Unione che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, ma che è titolare di una carta di soggiorno permanente, è esonerato dall'obbligo di ottenere un visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri.**

La Corte osserva, poi, che le disposizioni applicabili allo spazio Schengen enunciano espressamente che esse non pregiudicano la libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Al riguardo, la Corte constata che la direttiva 2004/38 si applica indistintamente a tutti gli Stati membri, facciano gli stessi parte o meno dello spazio Schengen, e che la sua disposizione relativa all'esenzione dall'obbligo del visto non fa alcuno specifico riferimento a tale Spazio.

Ne consegue che **il beneficio dell'esenzione dal visto previsto dalla direttiva 2004/38 si estende ai familiari di un cittadino dell'Unione che sono in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente sia qualora tale carta sia stata rilasciata da uno Stato membro che non rientra nello spazio Schengen sia qualora essa sia stata rilasciata da uno Stato membro che appartiene a tale Spazio.**

Infine, la Corte constata che gli Stati membri possono rilasciare, in base alla direttiva 2004/38, la carta di soggiorno permanente soltanto alle persone che hanno la qualità di familiare di un cittadino dell'Unione. Quindi il rilascio di tale carta da parte di uno Stato membro implica che quest'ultimo abbia necessariamente verificato, con anticipo, che la persona interessata abbia tale qualità. Di conseguenza, la carta di soggiorno permanente è idonea a dimostrare, di per sé, che il suo titolare dispone della qualità di familiare di un cittadino dell'Unione. A tale titolo, il possessore di siffatta carta ha diritto di fare ingresso nel territorio di uno Stato membro, senza che sia necessaria una verifica o una giustificazione supplementari della sua qualità di familiare di un cittadino dell'Unione.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

---

<sup>3</sup> Considerando 8 della direttiva 2004/38.

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*